

# Il MIT conferma la subappaltabilità della relazione geologica

## Parere 26 settembre 2024, n. 2828

di **Beatrice Armeli**

Abbiamo già avuto modo di osservare come, a seguito della liberalizzazione dell'istituto del subappalto, uno dei temi che ha fatto discutere nel settore dei servizi tecnici è stato quello della mancata menzione, nel nuovo codice, del divieto di subappalto della relazione geologica<sup>1</sup>. A riguardo, avevamo concluso, anche alla luce dello schema di bando-tipo n. 2/2023 dell'ANAC (relativo ai servizi di ingegneria e architettura che andrà a sostituire il precedente bando-tipo n. 3 redatto ai sensi del vecchio codice, attualmente ancora in versione non definitiva), nel senso della possibilità di subappaltare la redazione della relazione geologica. Possibilità ammessa implicitamente dal legislatore.

Con il parere in oggetto, arriva anche la conferma del MIT, al quale è stato sottoposto un duplice quesito:

- 1) se deve considerarsi comunque ancora vigente il divieto di subappalto della relazione geologica, considerando che il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall'art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, non è stato riprodotto né nell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, né in altre disposizioni del nuovo codice;
- 2) se l'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria, qualora non in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, possa avvalersi di un professionista geologo presente nella sua

struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta, utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti o del contratto di avvalimento o del contratto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Il MIT risponde negativamente al primo quesito e affermativamente al secondo. Pertanto:

- in mancanza di una espressa norma riproduttiva dell'art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, deve ritenersi non più vigente un divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, con la conseguenza che anche la relazione geologica può essere affidata in subappalto;
- nell'ipotesi in cui l'affidatario dei servizi di ingegneria e architettura non sia in possesso dei requisiti per la redazione della relazione geologica, lo stesso può attribuire tale attività:
  - i) a un proprio lavoratore subordinato;
  - ii) o a un soggetto avente con l'affidatario medesimo un contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa;
  - iii) o ancora ad un soggetto esterno parte dello stesso raggruppamento;
  - iv) oppure mediante un contratto di avvalimento o di subappalto.

(1) Cfr. *Nel nuovo codice la relazione geologica diventa subappaltabile?*, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it), del 6.6.2024.

**MIT, parere 26 settembre 2024, n. 2828**

**Quesito:** 1) Il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall'art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016, non è stato riprodotto né nell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 né in altre disposizioni del nuovo codice. Deve considerarsi comunque ancora vigente il divieto di subappalto della relazione geologica?

2) L'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può solo avvalersi di un professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti o del contratto di avvalimento o del contratto di lavoro subordinato, o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa)?

**Risposta aggiornata:** Con riferimento al quesito posto si rileva quanto segue. Con riferimento al primo quesito, la risposta è negativa, dovendosi prendere atto dell'assenza, all'interno dell'attuale codice (d.lgs. n. 36/2023), di espressa specifica disposizione normativa quale quella prevista dall'articolo 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016, che vietava il subappalto della relazione geologica. Con riferimento al secondo quesito, è possibile procedere al subappalto o con le altre modalità da voi indicate.